PER CARMINA GRAZIOSO.

NELLA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.

INDICE.

Brevitatem ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat. Alioqui praevaricatio est transire dicenda; praevaricatio etiam cursim et breviter attingere quae sint inculcanda, infigenda, repetenda.

Plinius *iunior. Epist. Lib. I. Epist. XX.*

§. 1. Suggetto del contendere.

Il desio del proprio vantaggio, infedel consigliere della ragione perverte spesso i sentimenti del cuore umano a tal punto estremo, da manomettere sgraziatamente le pnre massime di giustizia, e gli schietti principii di benevola sociabilità.

Questi effetti rovinosi ripruovati certamente dalla legge, ed abborriti da' giudici illuminati offre la causa presente, nella quale specioso è il contrasto tra una misera donna, che nel carattere di madre naturale reclama la luttuosa eredità di sua figlia premorta senza prole, ed opulenti proprietarii, che le contendono questo tenue presidio, convellendo la legge, niegando i proprii fatti, violando il testamento del proprio geni-

tore, e scuotendo le basi della giureprudenza, e persino del buon senso. Raccomandate al nostro debole ufficio le parti del giusto, deliberiamo di mostrarlo nel pieno suo lume, e portar le cose ad un cotal grado di evidenza da costringere l'animo lo più schivo a convenir del buon diritto, che abbiamo impreso a sostenere col presente lavoro.

Divisiamo perciò necessario tessere breve, ma leale narrazione dei fatti del giudizio, sia per preparare le quistioni di diritto e l'animo de' votanti, sia per anticipare la idea della disputa, la quale speriamo che non si discompagni dal buon'esito, che di lei ci promettiamo.

Giacomo Rossi, uomo onesto, e fornito di non ordinarie cognizioni, non rinvenne nella sua virtù difesa bastevole contro alle temerarie aggressioni del senso. Egli cesse alle seducenti attrattive di questo insidioso nemico; per modo che mescolandosi con Carmina Grazioso, essendo liberi entrambi, n'ebbe due figliuole; Angela, e Vincenza. La prima vive collocata in decenti nozze; la seconda porge l'argomento al giudizio, comechè premorta senza prole alla sua madre, la quale pretende ora raccoglierne la eredità.

Giacomo Rossi presentò Vincenza nell'anno 1817 all'ufiziale dello stato civile, davanti al quale se ne

confessò padre. Tacque in quel momento il nome della donna, che insieme con lui le diè la vita.

Le cose progredirono pacificamente sino all'anno 1828. Carmina, e Vincenza erano risguardate nella famiglia di lui nel carattere di madre e di figlia naturale. In questo anno, e precisamente nel giorno 30 di dicembre, Giacomo si approssimò alle ore estreme del viver suo. Egli sentì l'obbligo di provvedere ai destini dei suoi figli, tra'quali non ultime figuravano per lui Angela e Vincenza. Egli volle palesare in maniera autentica ed irretrattabile la donna, che gli aveva donato questi frutti delle sue confidenze, e delle sue tenerezze. Egli consegnò in fine nel suo testamento queste importanti confessioni le quali, a creder suo, avrebbero sicuramente respinto sinanche il dubbio sulla solenne, ultima, ed irretrattabile dichiarazione che egli faceva ai figli suoi.

Il testamento da lui fatto in forma mistica parla così.

Premetto inoltre avere otto figli, cioè sei legittimi e naturali, e due naturali solamente, da me riconosciuti nell'atto della loro nascita, cioè il suddetto D. Mauro unico figlio maschio, D. Michela, D. Giuseppa, D. Marianna, D. Emmanuela, D. Giovanna figlie femine, tutti legittimi e naturali procreati in sostanza

di matrimonio con D. Battista Basile, ED ANGIOLINA E VINCENZA PROCREATE NELLO STATO DI VEDUITÀ CON CARMINA GRAZIOSO, ANCHE VEDOVA.

Premessi questi fatti e circostanze, io sottoscritto dottor fisico D. Giacomo Rossi uniformandomi al disposto dell' articolo 674 delle leggi civili, voglio che di tutti li miei beni mobili, stabili, esigenze, oro, argento, semoventi, danaro, crediti, comprese le doti e corredi dati alle mie figlie legittime e naturali in occasione delli loro matrimonii, e tutti quelli fondi e crediti donati al mio figlio D. Mauro (escluso il territorio di moggi quattro in pertinenza di Casoria luogo detto Buffillo) se ne faccia una massa, acciò si riconosca l'ammontare della mia eredità, e di questi beni tutti ne istituisco eredi di una sola ottava parte le due mie figlie naturali riconosciute; Angiolina e Vincenza, e questa ottava parte una metà per ciascuna di esse due. Voglio però che per questa quota di beni disposta a favore delle dette D. Angiolina e D. Vincenza, le medesime prendano, ed abbiano tutto, o parte del mutuo di ducati tremila, che mi devono li fratelli D. Marco, e D. Orazio Rocco di Casoria, ed il dippiù, se li spetta, debbeseli pagare contanti.

Mauro Rossi figliuol prediletto di Giacomo; donatario di molti beni; erede nella quota disponibile;

ebbe tutta la premura di compilare l'inventario de' beni rimasi dal defunto genitore. Egli volle diportarsi con riguardi e cautele. Con atto di parte del giorno 13 di aprile del 1829 citò complessivamente, non meno le sue sorelle legittime, CHE CARMINA GRAZIOSO NELLA QUALITA' DI MADRE E TUTRICE DI VINCENZA SUA FIGLIUOLA, perchè stessero presenti allo inventario, col carattere d'interessati nella eredità di D. Giacomo.

In questo atto, di cui se ne fece uno originale, si espressero cumulativamente in ciascheduna copia i nomi di tutti, per modo che l'essere stata Carmina riconosciuta e dichiarata madre naturale di Vincenza da D. Mauro fu noto fin da quel giorno alle sorelle legittime di lui.

Il giorno 15 dello stesso mese di aprile dell'anno medesimo 1829, D. Mauro compilò l'inventario per gli atti di notar Gaetano Rossi, il quale viene chiuso così:

Si dichiara, che il presente inventario si è eseguito dietro atto di citazione fatta ad istanza di esso sig. D. Mauro per l'usciere del tribunal civile di Napoli Gioacchino Palmieri del dì tredici del corrente mese ed anno, ed intimato alli coniugi D. Tommaso Rossi e D. Giuseppa Rossi, alli conjugi D. Michele d'Uva e D. Maria Rossi; alli conjugi D. Orazio Rossi e D. Emmanuela Rossi; alli conjugi D. Gabriele Pirone, e D. Giovanna Rossi; alli coniugi

D. Salvatore Scalese D. Angela Rossi, A CARMINA GRAZIOSO E *D. PIETRO MASUCCI*; MADRE LA PRIMA, E CONTUTORE L'ALTRO DELLA MINORE *VINCENZA* ROSSI QUALI INTERESSATI DELLA SUDDETTA EREDITÀ, *ad oggetto d'intervenire, se lo credevano alla formazione del presente inventario.*

Appena compiute queste precauzioni, D. Mauro mediante tre solenni istrumenti transigette colle sorelle le ulteriori loro pretensioni sul retaggio paterno. È notevole, che la base delle transazioni è il testamento di Giacomo, il quale interamente si accetta; e che per epoca queste convenzioni sono posteriori all'atto de'13 di aprile del 1829, ed all'inventario. Dunque le sorelle di D. Mauro transigettero sicuramente, anche sulle pretensioni di Vincenza contemplata da Giacomo; il che importa che ora esse non hanno interesse a stare in giudizio, perchè dalla vittoria, o dalla perdita di Carmina Grazioso ad esse nissun bene, e nissun male ne viene per la esistenza delle transazioni. Quindi D. Mauro ha comperato l'opera ausiliaria di costoro, per aggiugnere alla sua voce pur troppo debole e fioca quella delle sorelle, ed anche l'altra dei figli minori di D. Giovanna, per aiutarsi di ogni mezzo, che la sorte gli ha messo in mano. Ma queste industrie cadono al tocco della ragione, e noi parleremo difendendoci del solo D. Mauro chiamandolo unico, e vero nostro nemico.

§. 2. Prosieguo de' fatti medesimi - Origine dell'attuale giudizio, e stato attuale del medesimo.

Nel giorno 3 di dicembre dello scorso anno 1834 Vincenza Rossi soggiacque al fato comune, trapassandò da questa a vita migliore, senza rimaner di sè alcuna prole, o discendenza. Sua madre Carmina Grazioso, per la quale scriviamo, adì ne' modi di legge la eredità della figliuola nel giorno 18 di febbraio del volgente anno.

Pria che si fosse scelta la via del litigio, questa donna misera, e raccomandata soltanto alla mercede degli uomini tutte le pratiche di bontà e di cortesia ha usato con D. Mauro vero ed unico interessato rimpetto a lei. Chi ora impugna la penna per sostenere la santità dei di lei diritti, non ha pretermesso i consigli, le sollecitazioni, e pur le preci per far concedere il giusto, ed anche meno.

Si è risposto dapprima con freddezza; si è camminato poi con indifferenza; si è conchiuso in fine con disprezzo; e si è vagheggiato talmente il seducente pensiero di fraudar questa donna di ciò, che il defunto Giacomo Rossi, e la legge le promettono ed assicurano, che l'audacia si è convertita in difesa giuridica; nella quale si nega in Carmina la qualità di madre na-

turale di Vincenza; che il testamento, l' atto di partecipazione, e l' inventario irrevocabilmente a costei hanno conferito. Cercasi persino di toglier fede alle proprie confessioni, e viziando la legge nelle sue disposizioni le più chiare e le più precise, farsi scala di questi artifizii a maggiori attentati.

I primi giudici non hanno, nè anche dubitato a riconoscere e proteggere il buon diritto della Grazioso. Una sentenza luminosamente regionata raccomanda la causa di costei, che dalla superior dottrina della G. C. civile debbe venir decisa definitivamente.

Il tribunale ha ordinato la divisione dei beni, attribuendosene la sedicesima parte alla Grazioso; ha condannato D. Mauro ad una liberanza di duc. 50 a pro di costei, munendo la sua sentenza di clausola provvisoria. E quì cade acconciamente il considerare di quanto dispetto arda D. Mauro, e di quanta moderazione si nudra l' attrice.

La sentenza non erasi peranche spedita, quando D. Mauro appellò dalla medesima; nè contento a questo primo passo, si provvide di una assegnazione impetrata dal primo Presidente, che ne mandò in seconda camera; si premurava anche alla pubblica udienza per la discussione della causa, mentre la sentenza non era comparsa alla luce del mondo rivestita delle forme le-

gittime. Questa condotta precipitosa e sconsigliata svela di troppo l'astio, ed il rimodimento, che ricorrono per l'animo di D. Mauro; frutto senza dubbio dell'intimo convincimento, in cui vive di essere ottima la ragione della Grazioso, malgrado i suoi sforzi ed i suoi sofismi.

Per opposto costei non agogna di angustiare il suo persecutore, o sperdersi in dispettose procedure; ma brama di fondare legalmente e per sempre i suoi diritti; di far chiara la sua ragione; di combattere e vincere il suo nemico con armi giuste, ed alla luce del sole; di difendere la sua esistenza, e di non abbandonarsi all'insulto, alla derisione, allo scherno; metodo favorito dal convenuto D. Mauro, e del quale a lui solo lasciamo il merito della invenzione.

Quindi, rivolgendoci seriamente alla causa, che ne occupa, imprendiamo a dimostrare le seguenti proposizioni:

I. Essere la maternità naturale di Carmina Grazioso autenticamente pruovata dal testamento del defunto D. Giacomo Rossi, e dalle ripetute confessioni del contraddittore.

II. Non dovere la madre riconoscere i suoi figli naturali, comechè basti la sua adesione alla indicazione fatta dal padre naturale in un atto autentico.

III. Essere il testamento mistico un'atto autentico.

IV. Cadere tutte le eccezioni della parte avversa,

mentre da lui non si è pruovato essere altra donna diversa dall' attrice la madre naturale di Vincenza Rossi.

V. Malamente opporsi queste cose sotto l' altro aspetto di non aver Carmina riconosciuto sua figlia Vincenza mentre visse, sia perchè non ve n'era il bisogno , sia perchè la indagine è permessa scambievolmente , dopo la morte della madre , o del figlio naturale.

VI. Spettarsi indubitatamente alla madre naturale la eredità intera di costui premorto senza prole.

VII. Essersi in questo senso stabilito l' art. 766 del Codice abolito pari all' art. 681 delle LL. CC.

VIII. Così essersi inteso nella scuola e nel foro. Vera esposizione delle dottrine di Duranton , e Delvincourt.

IX. Facendoci più da vicino alla nostra vigente legislazione , mostreremo in nostro vantaggio i cangiamenti avvenuti nell' art. 765 del codice abolito , che risponde all' art. 680 LL. CC., i quali confermano la vera intelligenza del seguente articolo 681 , che costituisce la tesi della causa.

X. Mostreremo del pari illegale e viziosa la violazione , che arrecano gli avversari per servire al loro assunto nel testo di questo articolo. Essere chiaro abbastanza per ributtare qualunque interpretazione.

XI. Non esser lecito al magistrato supplire, e cor-

reggere la legge evidentemente manifesta nel suo precetto.

XII. Maggiormente crescere il divieto, qualora questa ardita interpretazione menerebbe a viziar la legge ed a creare assurdi.

XIII. Avvenire nel diritto, che la particola congiuntiva si converta in disgiuntiva; ma ciò sempre accadere qualor si tratti di conservare il diritto, non già di distruggerlo.

XIV. A questo proposito svilupperemo le regole proprie della materia, conchiudendo questo lavoro ed aggiugnendo poche parole in proposito dello appello incidente della Grazioso.

§. 3. Carmina Grazioso è la madre naturale di Vincenza Rossi. - Autenticità di questa pruova risultante dal testamento di Giacomo Rossi, e dal fatto proprio dei nostri contraddittori.

L'atto della umana generazione, forse il più stupendo all'uomo concesso dalla man creatrice di un'Essere infinito è stato circondato da un velo impenetrabile, ed impossibile a squarciarsi. La legge doveva però nella vastità dei suoi precetti, e nella complicità delle condizioni, dei bisogni, e delle circostanze degl'individui assicurare l'esistenza ed i diritti di questi, livel-

landoli co' precetti della ragione ; suprema regolatrice di tutti gli atti legislativi. Richiese da parte del padre un' atto volontario e certo di riconoscimento , non così per la madre. Per costei la certezza fisica include la certezza morale , e perciò la dispensa dalle formole e dai rigori , che consigliatamente la legge esige pel padre nel riconoscimento del figlio.

I giureconsulti romani riconobbero , e proclamarono questa immutabile verità. *Mater semper certa est , etiamsi vulgo conceperit* (1). Ecco la massima di quei gran maestri di civile giureprudenza.

Nè la nostra vigente legislazione parla diversamente.

L' art. 674 delle LL. CC. dice , che *i figli naturali succedono alla madre. Non succedono al padre, SE NON SIENO STATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI, ed in quei casi, nei quali è ammessa la pruova della paternità.*

L' art. 680 soggiugne , che *l'eredità del figlio naturale morto senza prole si deferirà alla madre , ed al padre, qualora QUESTI lo abbia RICONOSCIUTO.*

Basta perciò, che una donna si dichiari madre di Tizio per esser tale. Per distruggere questa posizione , fa mestieri di una pruova , che dimostri il contrario.

---

(1) *L.* 5 *ff. de in ius vocando.*

Ed ove questa non si faccia sta sempre la confessione della donna, che certamente equivale ad un riconoscimento.

Nel caso nostro abbiamo l'accettazione solenne della eredità di Vincenza Rossi fatta da Carmina Grazioso, l'adesione alla dichiarazione di Giacomo, congiunta alla formale sua confessione fatta in giudizio. Sino ad ora, non solamente non si pruova, che altra donna sia stata la madre di Vincenza, nè si osa dedurlo, ma per contrario si ritiene Carmina come tale, e solamente si cavilla sul modo, e sul tempo di aver dovuto costei riconoscere la sua figliuola.

E come potrebbe niegarsi la maternità naturale dell'attrice, quando questa è stata proclamata dallo stesso Giacomo Rossi nel suo testamento; il quale è un titolo divenuto proprio dei contraddittori, che non possono più sconoscere, mentre l'hanno accettato, l'hanno eseguito, hanno profittato in virtù di quel testamento della paterna beneficenza?

Ma poi la dichiarazione di Giacomo contenuta nell'ultimo suo elogio, si rannoda al riconoscimento fatto nel 1817 nell'atto di nascità di Vincenza, col quale si compenetra; ed inoltre la cosa non rimane in questi soli termini, comechè l'atto de' 13 di aprile del 1829 depone del convincimento degli eredi di Giacomo, di

essere la Grazioso madre della fanciulla Vincenza; confessione suggellata in seguito colla chiusura dello inventario sottoscritto da D. Mauro; e nel quale si dice di essere Carmina madre di Vincenza , ed interessata nella eredità del defunto D. Giacomo.

Questi atti di confessione e riconoscimento della maternità di Carmina, ripetutamente fatti da D. Mauro sono comuni alle sorelle per più ragioni.

In primo luogo, perchè esse conobbero, accettarono , e profittarono del testamento del genitor comune, nel quale espressamente egli dichiarò aver procreato Vincenza con Carmina Grazioso.

In secondo luogo, l'atto de' 13 di aprile del 1829, nel quale D. Mauro chiamava Carmina con tal qualità a star presente allo inventario , venne intimato anche a costoro, ed esse non niegarono in lei tal carattere, nè si opposero , o si protestarono nello inventario a questo oggetto ; il che conferma la idea di avere applaudita alla dichiarazione del lor padre D. Giacomo, e del fratello D. Mauro.

In terzo luogo D. Mauro per esentarsi dalla reddizione del conto de' frutti percepiti verso di Carmina, che si reclama , ha prodotto un certificato di tre Canonici della Collegiata di S. Mauro e di due pizzicagnoli , e mediante questo innesto ha creduto dimo-

strare di aver nudrito Vincenza in propria casa; ch'è la paterna, e che perciò la Grazioso non avesse diritto alla ripetizione dei frutti il che conferma la maternità di costei.

Dopo la serie di questi fatti, non estrinseci, ma proprii, ma personali, ma intimi ai nostri contraddittori, non pare che si possa per sola brama d'illecito lucro rivocarli in forse, a scapito delle spontanee confessioni, e delle paterne dichiarazioni irrevocabilmente fatte, accettate, e riconosciute.

§. 4. Non va richiesta, che la madre riconosca direttamente il suo figlio naturale, qualora esista la indicazione del padre. Basta, che la donna non dissenta, ovvero aderisca a quella dichiarazione.

Dai principi discussi di sopra, vale a dire della necessità del riconoscimento richiesto pel padre, e dalla sicurezza, che accompagna la madre in tutti gli atti, ed in tutti gli stadii della sua vita, ne consegue che la donna è esente dai rigori, e dalle sagge precauzioni, che la legge comanda per lo riconoscimento del figlio naturale. Basta perciò, che la donna non dissenta dalla confessione dell'uomo, o che aderisca a questa dichiarazione, perchè questo suo silenzio, e questa ade-

sione si riattacchino, si immedesimino, e formino un solo ed intero insieme col detto del padre naturale, e venga lei riputata dalla legge madre di quel figliuolo, che dal padre si riconosca.

Ascoltasi il Duranton (1). *Vi è una differenza intanto, cioè che la confessione del padre, anche quando sievi riconoscenza per parte della madre, non ha effetto, che in quanto è espressa con un' atto autentico in conformità dell' articolo* 334. *DIVERSAMENTE PER LA CONFESSIONE DELLA MADRE; ALLORCHÈ EVVI RICONOSCENZA DEL PADRE COLLA INDICAZIONE DELLA MADRE; QUESTA CONFESSIONE HA EFFETTO IN QUALUNQUE FORMA SIA AVVENUTA POICHÈ L' ART.* 336 *NON NE DETERMINA ALCUNA.*

Il Dalloz (2) anche scrive *che quanto si è detto in ordine al riconoscimento del figlio naturale, non si rapporta, che al riconoscimento del padre. Relativamente alla madre, il suo riconoscimento non è sommesso alle disposizioni dell' art.* 334.

La ricerca della maternità, che il codice autorizza, dispensa da tutti questi rigori di forme, E LA SUA SEMPLICE CONFESSIONE, ALLORCHÈ È STATA DESIGNA-

---

(1) *Droit français tom.* 2 *pag.* 89. *Edit. de Bruxelles.*

(2) *Iurisprudence. Mot. filiation. chap.* 3 *sect.* 2 *art.* 2 *num.* 12.

TA DAL PADRE NELL' ATTO DI NASCITA, O DI RICONOSCIMENTO, S' IDENTIFICA CON QUESTO ATTO, E PARTECIPA ALLA SUA AUTENTICITÀ.

In questo senso è stata sempre intesa la teorica nei tribunali, sì come testimonia una decisione della Corte di Bruxelles del dì 22 di giugno del 1813 (1); dottrina divenuta irrevocabile da un'arresto della Corte di Cassazione di Parigi del dì 26 di aprile del 1824 (2); che merita di venir riportato per tenore, a motivo della fiorita e robusta discussione della materia, che in sè racchiude.

Attesocchè il fine della legge è di proteggere le donne contro le indicazioni arbitrarie di una maternità, che esse respingono, e negano; che se risulta dalle sue disposizioni, che il riconoscimento del padre e l' indicazione della madre non hanno effetto contra la madre indicata senza la sua confessione, UGUALMENTE RISULTA DALLA STESSA LEGGE, COME CONSEGUENZA NATURALE DELLA SUA DISPOSIZIONE, CHE ALLORQUANDO ESISTE IL RICONOSCIMENTO DEL PADRE, E LA INDICAZIONE DELLA

---

(1) *Sirey jurisprud. to.* 13 *part.* 1 *pag.* 281.

(2) *To.* 24 *part.* 1 *pag.* 317. Questo arresto è pure riportato dal Merlin nel suo repertorio - Voce successione - Sezione 2 §. 2 art. 1. Edizione di Bruxelles.

MADRE CONSEGNATI IN UN ATTO AUTENTICO, LA CONFESSIONE DELLA MADRE BASTA PER RENDERE PERFETTO IL RICONOSCIMENTO, E PER FARGLI PRODURRE IL SUO EFFETTO, TANTO A RIGUARDO DEL PADRE, CHE RELATIVAMENTE ALLA MADRE.

CHE LA LEGGE NON PRESCRIVE DELLE FORME PARTICOLARI PER LA CONFESSIONE DELLA MADRE, SIA PERCHÈ ESSENDO IL COMPIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEL PADRE COL QUALE S'IDENTIFICA, essa perciò partecipa alla sua autenticità, sia perchè nella sostanza, non debbesi imporre a questa confessione forme troppo rigorose sotto una legislazione, la quale da un lato ha prescritto forme per far dichiarare e constare tutti gli sgravi, e da un'altro ha ammesse le ricerche sulla maternità.

Applicando alla causa nostra questi principii, troviamo chiara, indubitabile, e manifesta la maternità naturale di Carmina Grazioso ricongiungendo insieme, ed identificando la sua confessione alla dichiarazione di D. Mauro e delle sorelle, alla indicazione di Giacomo, ed al riconoscimento di Vincenza. In somma l'atto di nascita di costei, il testamento del padre, la dichiarazione di D. Mauro, e la confessione di Carmina formano un' atto solo, dal quale abbondantemente raccogliesi la certezza della sua maternità in grado così eminente, da persuadere anche i mal prevenuti della sua buona ragione.

§. 5. **Il testamento mistico è atto autentico - Esso partecipa alla autenticità del deposito, ossia del rogito.**

Lo scopo della legge nell'esigere un'atto autentico per compruovare il riconoscimento del figlio naturale, si è stato evidentemente quello di circondare questa interessante dichiarazione da forme invariabili, e costituenti la legalità dell'atto. Questo primo divisamento si è congiunto ad una ragione ancor più importante, vale a dire di concedere all'uomo la libera disposizione del suo volere, declinando dalle sorprese, e dalle seduzioni. Ecco perchè qualunque volta occorra di osservare avvenuto un riconoscimento in un'atto, che ne assicuri della quieta e dalla imperturbabilità della mente dell'uomo che il dettò, e che deponga della pratica delle precauzioni stabilite per la certezza legale del medesimo; allora la legge ottiene il suo fine ed il riconoscimento è perfetto. Ciò si avvera principalmente nel testamento mistico, il quale costituendo un sol tutto coll'atto di sottoscrizione del rogito, partecipa alla sua autenticità, e diviene anch'esso autentico.

Scrive il *Duranton* (1). *In quanto al testamento mistico si debbe riguardare come una riconoscen-*

(1) *Droit français to.* 2 *pag.* 78 *edit. de Bruxelles.*

ZA AUTENTICA NEL SENSO DELL' ARTICOLO 334. L' ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE È AUTENTICO, ED IMPRIME L' AUTENTICITÀ ALLO SCRITTO PRESENTATO AL NOTAIO.

LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ E D' INTENZIONE È AUTENTICA PER LA CORRELAZIONE DELL' ATTO DI SOTTOSCRIZIONE CON QUELLO CHE È STATO PRESENTATO AL NOTAIO. *Il pericolo delle sorprese e delle seduzioni, principal motivo, che ha dettato la disposizione dell' articolo 334, non si mostra in un atto presentato come un testamento ad un pubblico uffiziale in presenza di sei testimoni.*

E lo stesso scrittore prosegue (1) estendendo questa massima anche ai testamenti olografi depositati presso di un notaio.

In conseguenza io penso (egli soggiugne), *che se un testamento olografo contenente il riconoscimento di un figlio naturale sia stato depositato presso un notaio dal testatore, e che vi sia atto di deposito, che assicuri la presentazione fatta da lui, questo atto rende autentico il riconoscimento.*

Ed il TOULLIER (2), divide questa opinione coll' indicato scrittore. *Non può dubitarsi,* (egli insegna)

---

(1) *Loco citato.*

(2) *Droit. Civil. tom.* 2. *pag.* 155, *edit. de Bruxelles.*

che il riconoscimento fatto in un testamento olografo, sotto l' impero del codice sia valido e legale.

Questo giureconsulto appoggia la sua opinione sopra uno arresto della Corte di Cassazione di Parigi de' 3 di settembre del 1806 (1).

Nè la giureprudenza è povera di conclusioni uniformi in casi simili, ne' quali l' atto sotto firma privata ha riempito il voto della legge nelle circostanze, in cui richiedevasi assolutamente un' atto autentico. Così in esempio la costituzione d' ipoteca, la quale ai termini dell' art. 2128 Cod. abol. - Art. 2013 LL. CC. per esser valida, debb' esser fatta mediante atto autentico davanti notaio, e testimoni; produce nondimeno il suo effetto, quando essa è consegnata in un atto sotto firma privata, depositato però dal debitore presso un notaio, che ne fa un' atto di deposito.

Queste massime hanno professato la corte di cassazione di Parigi e le corti reali di quel regno, sì come potrà raccogliersi diffusamente negli arresti rapportati dal Sirey (2), e dal Dalloz (3).

Il principio adunque non è di particolar favore

---

(1) *Sirey. Jurisprudence to. 6 pag. 414 anno 1806.*

(2) *To. 15 part. 1. pag.* 366.

(3) *Jurisprud. Mot. filiation Chap.* 3 *Sect.* 2 *art.* 2 *n.* 8.

pe' figli naturali, ma di generale giureprudenza, sempre costante in casi simili.

§. 6. Conferma delle disputate teorie - Il convenuto non niega di essere la Grazioso madre di Vincenza Rossi, e tanto meno adduce pruove per respingere lo assunto dell' attrice.

Gli sforzi dei nostri contraddittori combattuti sino ad ora vigorosamente, se pure l' amore della difesa non ne inganni, si debilitano maggiormente considerandosi, che dal canto loro veruna pruova si presenta, e nè anche il sospetto si crea per niegare in Carmine Grazioso la qualità di madre naturale di Vincenza Rossi. Essa si è rivestita di tal carattere in giudizio; ha chiamato in conferma de' detti suoi i potenti soccorsi mutuati dal testamento di Giacomo, e dalle proprie confessioni di Mauro. Questi argomenti robusti quanto legali, non vengono scossi dalle apposte difese. Non si dice, che Vincenza fosse frutto di altra congiunzione, e perciò di altra donna. Dunque, se si ponesse dall'un de'lati lo splendido corredo delle pruove permanenti, positive, determinanti, che la Grazioso offre ai giudici, basterebbero le sue assertive per fondare la sua azione. Perciocchè quando la sua di-

chiarazione non fosse contraddetta, pruovandosi il contrario, allora consisterebbe sempre in tutta la sua forza, mentre non vi è contestazione qualor non si nieghi le posizioni dell' attore, ovvero se si rivocasse in forse, non potrebbe rifiutarsi all' attrice una pruova per dimostrare la sua maternità naturale, locchè menerebbe allo stesso. Ciò procede dal gran principio della certezza della maternità combinato coll' altro, che per pruovar questa le indagini sono ammesse indefinitamente circa il modo, ed il tempo da istituirsi.

Adunque Carmina Grazioso per sè avventurosamente riuuisce la pruova lussuosa e soverchiante, che nasce dal testamento di D. Giacomo Rossi, dalla confessione di suo figlio D. Mauro, e dalla solenne dichiarazione, che conchiuse lo inventario, di cui abbiamo parlato di sopra; e dall' altro lato la veruna contraddizione sopra il suo dedotto. Estremi che decideranno sicuramente qualunque persona a conchiudere di essere la Grazioso indubitatamente madre di Vincenza Rossi, e per tale sempre considerata dai nostri avversarii medesimi.

§. 7. È illegale opporsi all' attrice, che dopo la morte del figlio naturale non vi può essere riconoscimento - Che Carmina Grazioso non avendo riconosciuto Vincenza durante la sua vita, non possa più farlo.

Nella causa presente, sembraci, che dall' avversario, o ci si faccia l'onta di ignorare, non solamente le regole della ermeneutica legale, ma pure le sue testuali disposizioni; ovvero che egli stesso sia in queste condizioni sgraziatamente costituito. E quel che si è il peggio, questa fallace logica regna in tutta la serie de' posteriori argomenti, che man mano combatteremo a misura, che se ne presenterà l' occasione.

Per ora discutiamo la enunciata obbiezione.

L' artic. 264 delle LL. CC. ammette le indagini sulla maternità senza veruna limitazione di tempo, o di circostanze. Lo stesso articolo concede la pruova testimoniale sul valore del fatti costanti sino al tempo in cui s'istituisce l'indagine. Il figlio dunque, che reclamasse la madre, dopo la morte di costei, certamente non verrebbe interdetto dal farlo per questo motivo; comechè le favorevoli costituzioni del legislatore s' intendono sempre largamente; massime, quando la legge non prefinisce nè tempo, nè modo, anzi espressamente permette il contrario.

E questo figlio, che si gridasse appartenere a Seja, per prendere la sua eredità, la quale per ventura potrebbe ritrovarsi opulente, non si direbbe che fusse comparso in luce, e sbucato dalle tenebre per captare la eredità della madre. Perchè, se qualche spensierato gli facesse questa obbiezione, la risposta trionfante la fornirebbe la legge, la quale queste cose, lungi dal non vietarle, espressamente le permette.

Argomentando noi per ragion contraria, e colla regola della reciprocità dei diritti e delle identiche risoluzioni in casi simili, diremo che la madre, senza captare la eredità del figlio possa confessarsi sua madre e riconoscerlo, già spento.

E questa teorica prende risalto da un' altro principio, che dilegua anche il sospetto di un reo pensiero che albergar potesse nella madre, cioè di non concedere al figlio i diritti, che contro di lei produrrebbe il riconoscimento, fatto durante la sua vita. Quando i diritti sono promiscuamente esercibili, per niuno vi è rimprovero di silenzio, o d' inazione. Se la madre tarda a riconoscere un figlio, per prenderne soltanto la eredità; può bene il figlio nella taciturnità della madre reclamarne il riconoscimento. Ed ecco pareggiati i diritti, livellate le obbligazioni, compensate le speranze, adequati i timori, salvati gl'interessi del-

le parti, e la giustizia della legge. Queste considerazioni disperdono le troppo leggere censure lanciate dall' avversario sulla condotta di Carmina Grazioso; le quali a prescindere di essere irragionevoli sono anche illegali.

Questi divisamenti non sono al certo speciosi trovati di feconda immaginazione, per crearci armi da superar l' inimico, e ben servire alla causa; ma per contrario sono massime figlie della legge; annunziate da scrittori illustri; sancite da costante giureprudenza.

Il MERLIN (1) insegna » *la madre che non è concorsa all'atto autentico, mediante il quale il padre ha riconosciuto il lor figlio naturale, ma che vi è stata indicata come l' autrice dei suoi giorni, e che l' ha confermato con un atto posteriore, nel quale ha figurato come madre; PUÒ ESSA, SE QUESTO FIGLIO MUOIA PRIMA DI LEI, RECLAMARE LA SUA SUCCESSIONE, COME SE L' AVESSE RICONOSCIUTO DIRETTAMENTE?*

NON VI È DUBBIO PER L' AFFERMATIVA.

La Corte Reale di Douai con una decisione luminosissima rimise nel maggior grado di evidenza le massime precedentemente stabilite sulla materia, e nella

(1) *Repert. - Mot. succession. Sect.* 2 §. 2 *art.* 1 *Edit. de Bruxelles.*

causa de' signori Baulanger stabilì » *che la madre di un figlio naturale , che non l'ha riconosciuto, nè nell' atto di nascita , nè in un atto autentico,* HA DIRITTO DI SUCCEDERGLI DOPO LA SUA MORTE , PRUOVANDO LA SUA MATERNITÀ (1).

La stessa teorica hanno stabilito la Corte di Cassazione di Parigi , e le Corti reali di quel reame , le quali noi per brevità accenniamo soltanto (2).

Ma nel caso nostro può mai sostenersi , che la maternità di Carmina Grazioso non era pruovata, pria che trapassasse sua figlia Vincenza , e che venga ora per la prima volta a furare la successione di costei ?

No certamente. Il testamento di Giacomo Rossi aveva solennemente annunziato la maternità di Carmina sin dal 1828. L'invito e la riconoscenza fatto a lei in tal carattere da D. Mauro e dagli altri coeredi di Giacomo coll'atto dei 13 di aprile del 1829 confermò questa paterna dichiarazione ; la replicata confessione della maternità scritta a mente serena nell' inventario , e

(1) SIREY - *Jurisprud. tom.* 20 *part.* 2 *pag.* 102.
(2) SIREY. *Iurisprudence.*
Tom. 13 *part.* 1 *pag.* 281.
Tom. 19 *part.* 2 *pag.* 167.
Tom. 24 *part.* 1 *pag.* 317.

la nissuna protesta da parte dei successibili di Giacomo rendettero indubitabile e certo che chiara, pruovata, e riconosciuta fosse la maternità naturale di Carmina Grazioso rimpetto a tutti, pria, che mancasse Vincenza, mentre costei è morta dopo cinque anni, che queste cose si operarono, cioè nel 3 di dicembre dello scorso anno 1834. A tutto ciò si aggiunga, che Carmina non ha mai ributtato tal qualità, anzi l'ha confessata solennemente.

Dopo tutto questo, non più bisognava che Carmina con altro atto separato avesse riconosciuta Vincenza; perciocchè la indicazione di Giacomo; la dichiarazione di Mauro, il silenzio degli altri coeredi, e la sua confessione affermativa riempivano ad esuberanza il voto della legge, e costituivano un perfetto riconoscimento, immune da rimproveri, e da censure.

Ed è singolare il vedere, che mentre D. Mauro e le sue sorelle hanno fatta propria la dichiarazione di Giacomo lor padre a favor di Carmina, avendone accettato ed eseguito il testamento, nel quale era scritta; mentre in coerenza di questo primo passo, l'hanno confessata tale nell'atto di citazione, e nell'inventario; mentre costei aderisce, accetta, e si dichiara tale, cioè madre naturale di Vincenza; sostengano ora che la maternità naturale non sia pruovata; il testamento non valga, il fatto loro si annienti, la confessione si ritrat-

ti, la legge si conculchi, e questa donna si defraudi di quanto per santa ragione se le appartiene.

Veggano i giudici, se questo ragionamento torni attendibile, ovvero riprovevole ed assurdo. Noi ripigliamo il filo della discussione della causa.

§. 8. **La eredità del figlio naturale premorto senza prole unicamente alla sua madre si appartiene, qualora essa sola sopravviva.**

Non può dubitarsi, che nelle successioni sieno legittime, sieno irregolari, gli ascendenti escludono i fratelli e le sorelle (1). Nelle ultime il testo dell' articolo 680 delle LL. CC. allontana ogni difficoltà, disponendo enissamente così - *L'eredità del figlio naturale morto senza prole* SI DEFERIRÀ ALLA MADRE ED AL PADRE, *se questi lo abbia riconosciuto.*

Il tutto, che il figliuol naturale rimanga nel punto del viver suo; l' universale suo patrimonio; il τὸ πᾶν dei suoi beni, compresi indistintamente sotto la parola generalissima di *eredità* spetta esclusivamente alla madre naturale, se questa sopravviva al fato del figliuol suo. I fratelli e le sorelle non vi hanno alcuna

(1) *Art.* 672 *LL. CC.*

ragione; essi sono allontanati dal suo retaggio nel caso raffigurato.

Nel fatto Carmina Grazioso madre di Vincenza succederà a costei premorta senza prole nella intera sua *eredità*, nella quale generica parola, non possono intrudersi distinzioni, o provvenienze di beni.

Alla madre naturale adunque spetta la integrità dei beni del figliuolo premorto senza prole.

Riteniamo questo principio invariabile, e passiamo alla disamina dell' articolo seguente.

§. 9. L' articolo 766 del Codice abolito pari all' articolo 681 delle Leggi civili ha confermata questa verità - Essere stato tale lo spirito della sua eccezione - Storia di questo articolo - Sua diffinitiva compilazione.

I lumi del secolo; i favori di una legislazione scevera di pregiudizii, ed intesa a megliorar la sorte di molti esseri sino allora condannati ingiustamente all' oscurità ed ai rimorsi; deliberarono i novelli legislatori a mirare benignamente coloro, che innocenti della lor nascita, divenivano rei senza volerlo della loro colpevole esistenza.

I figli naturali venuti al mondo privi della splendida luce, che circonda i santi legami del matrimonio

cadevano per lo innanzi nel disprezzo di tutti, e dal magistrato, non altro impetrar potevano, che gli alimenti. Queste vittime innocenti di un fallace trascorso rimanevano abbandonati alla miseria, alla oscurità, ed all' abbiezione, dalle quali non curavano di sottrarli per sino gli autori dei proprii giorni, per non palesare le proprie colpe, e per non pregiudicare i diritti della prole legittima.

Queste massime ribelli della morale, nocive del pubblico costume, condannate dalla natura, proscritte dalla ragione, abborrite dalla giustizia, gettarono il germe del gran progetto di nobilitare questa classe dei vantaggi di una successione qualunque, e segnarono un'epoca novella nei fasti di una più benigna legislazione (1).

Due principii, uno di eterna equità; l' altro di provvida politica furono i punti di appoggio, che ressero il sistema delle successioni irregolari deferite cumulativamente alla madre ed al padre naturale.

Il primo, che i diritti successorii sono reciproci. Il secondo, che bisognava incoraggiare ed allettare le cure materne colla speranza della successione del figlio.

(1) *Locré - Legislation de la France* to. X Chap. *Succession irrèguliere.*

Ecco perchè l' art. 765 venne così genericamente concepito come l'abbiamo osservato pocanzi; ed ecco perchè l' altro artic. 766 del codice abolito fu scritto nel favor cumulativo della madre e del padre. Noi c' intratterremo per ora intorno al testo francese per mostrarne la sua storia, e come venne inteso ed applicato. Discenderemo poi al comento degli art. 680 e 681 delle nostre leggi civili, i quali pe' cangiamenti in essi arrecati, non lasciano luogo a dubitare della buona ragione della nostra cliente.

Seguiamo intanto l'ordine, che ci siamo proposto.

L' articolo 766 del codice abrogato è concepito così :

In caso, che PREMORISSERO IL PADRE, E LA MADRE *del figlio naturale, i beni che ne avessero ricevuto, passeranno ai fratelli, o sorelle legittime, quando si trovano in ispecie nella di lui eredità: le azioni di ricupero, se ve ne sono, ovvero il prezzo dei detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano ugualmente ai fratelli, e sorelle legittime.*

TUTTI GLI ALTRI BENI PASSANO *ai fratelli, o sorelle naturali, ed ai loro discendenti.*

Il nostro contraddittore per servire alla sua causa osa di por le mani nel testo dell' articolo, e di cangiare la copulativa E in disgiuntiva O. Egli si aiuta del

parere abortivo del Consigliere Treilhard, quando presentò il primo bozzo di questo articolo, e della dottrina solitaria del Duranton cui si cerca aggiugnere l'altra di Chabot, comunque non del caso, dei quali il primo venne modificato nel modo che leggiamo nell'articolo, e la seconda non dice affatto ciò che le fa dire il nostro pregevole avversario.

Noi assumiamo, che il progetto dell'articolo venve corretto, ed accettato come testualmente si legge, e che l'avviso del Duranton non è del caso nostro, sì come egli stesso espressamente confessa.

Treilhard (1), tenace dei vecchi principii desiderava estendere il patto di riversione, o ritorno anche a favore della prole legittima nel caso, in cui premorto il padre, la successione raccolta dal figliuolo naturale si deferisse alla madre, caso che costui mancasse senza prole. Ecco perchè aveva concepito il principio di questo articolo a questo modo:

Se il padre, o la madre è premorta, i beni...

Questo divisamento fu combattuto altamente nel corpo legislativo, e nel tribunato. Si opponeva, che per seguire l'idea del progetto avrebbesi dovuto cangiare l'espressione *eredità* usata nell'articolo preceden-

(1) *Locrè - Legislat. de la France to. X pag.* 192.

te, perchè eredità non ammette distinzione di beni, e nel senso del progetto l'ammetterebbe: che lo scopo di animare la benevolenza dei genitori verso i figliuoli naturali verrebbe tradito; come del pari verrebbe scosso l'altro principio della reciprocanza dei diritti successorii. Perciocchè il figlio sarebbe succeduto alla eredità della madre senza distinzione di beni, anche nel caso della premorienza del padre; e costei, ovver costui non avrebbe esercitato questo diritto sopra i beni al figliuolo rimasi dal genitor premorto. Locchè avrebbe prodotto l'assurdo, che costando la eredità del figliuolo naturale soltanto dei beni trasmessigli dal padre, la madre superstite nulla avrebbe raccolto; perchè i fratelli legittimi ripigliando i beni suddetti, nulla rimaneva nella successione del figlio. Ed allora l'*eredità* di costui che si doveva deferire intera alla madre per virtù dell'articolo 765, sarebbe consistita in una ridevole illusione, ed in uno sterile giuoco di parole. Rimprovero insopportabile per la sapienza legislativa, che tutto opportunamente, ed efficacemente stabilisce e determina.

L'illustre Chabot de l'Allier (1) oratore prescelto dal Corpo legislativo per chiedere l'adozione del-

(1) *Locrè loco citato pag.* 249.

l'articolo al tribunato, ritiene questi principii, e presenta il testo della legge modificato come si osserva scritto, e come noi sosteniamo, cioè colla particella congiuntiva E, e non colla disgiuntiva O, che offriva il progetto. E questo avviso, CHABOT l'ha sostenuto, non pure nella qualità di legislatore, che nell'altra di scrittore, si come più basso mostreremo, riportando la sua autorità nel comento, che egli intesse su di questo articolo nel suo famoso trattato sulle successioni.

Il figlio naturale (egli diceva), *che non lascia discendenti, non ha parenti legittimi, e seguendo il diritto comune della Francia, i suoi beni dovrebbero passare al fisco. Egli è preferibile senza dubbio, che ABBIA PER EREDI IL SUO PADRE E LA SUA MADRE, i quali riconoscendolo, hanno riempito il dovere della natura, e meritano di godere di tutti i diritti della paternità.*

Egli è pur giusto, che in caso di PREMORIENZA DEL PADRE E DELLA MADRE del figlio naturale, i beni, che egli ne avesse ricevuto ritornino ai figli legittimi, se egli non ha figli, o discendenti.

MA IL DIPPIU' DI QUESTI BENI non possono ugualmente appartenere ai figli legittimi, poichè tra di loro ed il figlio naturale non vi può essere successione. Essi non sono membri della famiglia.

Il Tribunato in questo senso e così redatto accettò

l'articolo. Ed è rimarchevole, che il barone Grenier, tuttora Presidente della Corte reale di Riom era anch'egli in quel tempo tribuno; ond'è che quando decise solennemente nel nostro avviso la quistione attuale nell'arresto, che appresso inseriremo per tenore, applicò l'articolo da magistrato nel modo medesimo, che fece da legislatore. Momentosa circostanza pel nostro assunto!

Il tribuno Simeon (1) presentando al Corpo legislativo il voto di adozione dell'articolo, reca la cosa ad un punto di evidenza, che più non merita comento.

La successione (egli ragiona) *ai beni dei figli naturali, se essi non hanno discendenti legittimi è devoluta al padre, ed alla madre, che li hanno riconosciuto.*

Se il padre e la madre sono predefunti, i beni, che i figli naturali ne avevano ricevuto fanno ritorno ai figli legittimi del padre e della madre.

Tutto il dippiù dei beni dei figli naturali appartiene ai loro fratelli e sorelle naturali.

E quì si avverta una gravissima circostanza, che esibisce, non meno il voto del tribunato; che il testo dell'articolo, la quale recide per sempre ogni disputa. È questa la frase sono predefunti usata dal tri-

---

(1) *Locré. loco citato pag.* 294.

buno; e l' altra *in caso che* PREMORISSERO IL PADRE E LA MADRE.

Queste espressioni plurali giustificano e legittimano la copulativa E, la quale non può scambiarsi in disgiuntiva O; perciocchè non concorderebbe più il senso.

Forse si potrebbe sofisticare, se il testo dicesse, *in caso che premorisse il padre e la madre;* perchè allora la persona singolare del verbo potrebbe accogliere la surrogazione della disgiuntiva. Ma l'uso del plurale esclude questa viziosa sintassi, ed include evidentemente il doppio caso cumulativo della premorienza del padre e della madre, chiarissimamente enunciato.

Ed oltre a ciò il tribuno dice se *il padre* E *la madre* SONO PREDEFUNTI: *sont prédécédés.* Frase senza dubbio evidente, chiara ed indubitabile di senso plurale e congiuntivo.

Se il nostro ingegnoso avversario non si fosse lasciato prendere alle prime impressioni, ed avesse inoltrato le sue ricerche, non solo sul progetto dell' articolo su di cui si trattenne, ma sulle emende ancora, che sofferse, sulla compilazione diffinitiva, che ricevette, e sul modo del suo concetto che l' espresse, non avrebbe tratto il dado della discordia, ed il suo intelletto non sarebbe stato sedotto da una speranza quanto lusinghiera, altrettanto fallace.

§. 10. Dottrine importanti degli scrittori della materia - L'articolo 766, è stato sempre inteso, ed applicato nel senso, in cui è scritto e che da noi si sostiene.

Alla storia dell' articolo, ed alla sua testuale compilazione van compagni tutti gli scrittori della materia. Pria di arrecare le loro dottrine, facciamo una protesta. Versa la stessa in anticipare ai lettori, che il nostro contraddittore ha allegato la teorica di Chabot, e di Duranton trasportandola da un caso all' altro.

Noi l' abbiamo tolta, ed inserita dal suo comento, che di proposito tesse sull' art. 766, che è il decisivo della nostra disputa. È agevole addurre autorità, senza darsi la briga di vedere, se sieno, o pur no applicabili alla specie, di cui si tratta.

Chabot de l' Allier (1) illustrando l'articolo 765 scrive » *Il padre e la madre di un figlio naturale gli danno col riconoscimento legale dei diritti sulla loro successione. È giusto, che per reciprocità abbiano anche dei diritti sulla successione dei figli loro.*

Riconoscendoli hanno compito i doveri della paternità e della maternità. È giusto, che essi ne raccolgano anche i vantaggi.

(1) *Traité des successions num:* 1 *e seguenti.*

Intanto la disposizione di questo articolo (765-680) debb' essere estesa al caso, in cui senza che vi sia la riconoscenza volontaria, il padre E LA MADRE *del figlio naturale sono certi all' occhio della legge.*

Si è stabilito nel numero 3 delle osservazioni sull' articolo 756, che quando la paternità, e la maternità si trovano stabilite, i figli naturali hanno diritto sulla successione del lor padre, e della loro madre; la reciprocità esige dunque, che ugualmente il padre E LA MADRE *abbiano diritto sulla successione dei figli naturali.*

Così, allorchè la maternità è pruovata, siccome il figlio avrebbe diritto sulla successione della madre, se le sopravviva; della stessa maniera la madre deve avere dei diritti sulla successione del figlio, se ella gli sopravviva.

Lo stesso autore aggiugne (1) » *Che bisognava regolare la successione del figlio naturale, allorchè egli non lascia, nè discendenti,* NÈ PADRE, NÈ MADRE.

Questo caso è quello in cui il figlio naturale riconosciuto muore senza posterità, ed essendo d' altronde sopravvissuto AL SUO PADRE ED ALLA SUA MADRE; *la-*

---

(1) *Loco citato sull'art.* 766-681 *LL. CC. num.* 1.

sci fratelli e sorelle legittime, e fratelli e sorelle naturali.

Ma in qual caso, e come i fratelli e le sorelle legittime sono essi autorizzati a riprendere i beni, che il figlio naturale ha ricevuto dal suo padre e da sua madre?

L'ARTICOLO 766 SI SPIEGA CHIARISSIMAMENTE. EGLI DICE CHE NEL CASO DI PREMORIENZA DEL PADRE E DELLA MADRE DEL FIGLIO NATURALE, I BENI CHE EGLI NE AVESSE RICEVUTO PASSANO AI FRATELLI E SORELLE LEGITTIME se si trovino in natura nella successione.

Il TOULLIER (1): *Dopo di aver regolato i diritti dei figli naturali sopra i beni del lor padre e della lor madre, il codice regola il diritto di succedere ai beni, che questi figli lasciano nella loro morte. Questa successione è deferita: . . . .*

4.° IN CASO, CHE PREMORISSERO IL PADRE E LA MADRE DEL FIGLIO NATURALE, morto senza prole, i beni, che ne avesse ricevuto passano ai fratelli e sorelle legittime, o ai loro discendenti.

MERLIN (2) *IN CASO DI PREMORIENZA DEL PADRE E*

---

(1) *Droit civil français tom. 4 pag. 180 Edit. de Bruxelles num. 269.*

(2) *Repert. Mot. succession. sect. 2.*

DELLA MADRE DEL FIGLIO NATURALE , i beni , che egli ne aveva ricevuto passano ai fratelli e sorelle legittime, o ai loro discendenti.

Loiseau (1) scrittor distinto della materia insegna: *In mancanza di discendenza , il figlio naturale morto ab intestato ha per eredi suo padre E SUA MADRE ; perchè la reciprocanza è la base delle leggi , che regolano la successione.*

Ed altrove lo stesso giureconsulto (2) *Allorquando l' ordine della natura è invertito, cioè quando il figlio naturale premuoia al suo padre ED alla sua madre senza prole , la sua successione è devoluta al suo padre ED alla sua madre.*

Nelle successioni regolari , i fratelli e le sorelle del defunto sono chiamati a succedere co' loro genitori; ma in questo articolo (765-680) *il padre E LA MADRE del figlio naturale escludono :*

1.° *i fratelli e le sorelle legittime*

2.° *i fratelli e le sorelle naturali; perchè in virtù dell' articolo* 766-681 *gli uni e gli altri non sono chiamati alla successione , se non se nel caso di premorienza del padre E DELLA MADRE del figlio naturale.*

---

(1) *Traité des Enfans naturels. pag.* 140 *num.* 2.

(2) *Pag.* 630.

Se uno de' due genitori (cioè il padre e la madre) *solamente sopravviva al figlio naturale, il superstite dovrà raccogliere egli solo tutta la successione.*

Il Dalloz (1) *In difetto di prole il padre* E LA MADRE *sono i primi chiamati alla successione dei figli naturali.*

Il codice sopra questo punto articolo 765-680 *ha introdotto un diritto nuovo. Gli autori del codice hanno voluto incoraggiare la riconoscenza del figlio, e ricompensare il padre e la madre. I diritti successorii sono reciproci . . . .*

L'articolo 766-681 *non chiama i fratelli legittimi ai beni dati che nel caso di premorienza del padre* E DELLA MADRE *del figlio naturale.*

La legge non dice padre, o madre, quindi i fratelli legittimi non succedono ai beni dati dal lor padre, se la madre sia superstite.

(1) *Jurisprudence. Succession Chap. IV sect.* 1 *art.* 2. *num.* 1.

§. 11. Prosieguo dello stesso asgomento - Esempio di cose giudicate, che confermano l' esposte teorie - Verace sposizione della dottrina del Durauton di Chabot e del Delvincourt - Essi non intesero mai di scrivere quanto fa dir loro l'avversario.

In tutta la collezione del Sirey un sol caso simile al nostro s'incontra, ed è precisamente il contemplato nell'arresto della Corte Reale di Riom sotto la presidenza del barone Grenier del dì 4 di agosto del 1820 (1).

Questo arresto cadde sopra di una specie men vantaggiosa della nostra.

Si trattava, che la madre naturale, voleva prendere per successione i beni donati dal padre al figliuolo naturale a fronte degli eredi legittimi, che domandavano l' esercizio del patto di ritorno. Noi non versiamo in questo caso di eccezione, ma siamo ristretti nella regola, cioè che la madre vuol raccogliere la successione del figlio naturale, a lui tramandata del padre premorto. E pure la quistione venne decisa a favor della madre, anche nelle circostanze anguste della eccezione.

Questo arresto riccamente ragionato è del tenor seguente.

---

(1) *Jurisprud. tom.* 21 *part.* 2 *pag.* 313.

Attesocchè risulta espressamente dell' articolo 766 del codice (681 LL. CC.), *che per ritornare ai fratelli e sorelle legittime i beni, che il figlio naturale raccolga nella successione del padre, fa d'uopo che premuoiano il padre* E LA MADRE *del detto figlio naturale.*

Che è questa una condizione testualmente pronunciata della legge.

Che questa condizione comprende cumulativamente due casi, cioè; IL CASO DELLA MORTE DEL PADRE, ED IL CASO DELLA MORTE DELLA MADRE.

Che non possonsi dividere questi due casi : che tutti due debbano presentarsi, e nella specie non se ne presenta che uno, poichè la madre del figlio naturale è vivente.

Che sopra di una materia simile a quella di cui si tratta , è giusto attenersi alla disposizione letterale e precisa dell' art. 766 *del Codice , dacchè essa non è combattuta , nè modificata da altra disposizione legislativa : che si rischierebbe di errare ricorrendo ad altre disposizioni concernenti le successioni regolari. Queste successioni, e le trasmissioni irregolari essendo state regolate da principii differenti in coerenza di idee diverse ed opposte, le analogie delle une alle altre sarebbero pericolose.*

Questo arresto vien riferito dal DURANTON nel luo-

go appunto, in cui crede il nostro contraddittore di rinvenire una teorica propizia al suo argomento. Accidente meraviglioso! . . . (1).

Questo scrittore dopo di avere ben considerato sul valore della cennata decisione, non esita punto a conformarsi alla sua massima; che è pur la massima della legge, della scuola, e del foro; dimodochè ci manca il nemico da combattere, mentre il nostro avversario nell'altezza delle sue occupazioni, non avrà forse potuto aver l'agio di consultar la dottrina, che forma l'unico suo presidio, e l'avrà accettata sulla fede di qualche suo collaboratore. Di fatto anche in noi fu grave la maraviglia, leggendo, e rileggendo la teorica del Duranton uniforme a quella di Delvincourt suo maestro; ed in fine persuadendoci, che lungi da temere di una autorità contraria, rinvenivamo per apposto un'altro attestato nel favore della causa nostra e che ci veniva regalato dal nostro contraddittore medesimo.

Egli dice così (2) Noi siamo d'accordo coll'arresto, cioè che quando non si tratterà di beni donati al figlio naturale morto senza posterità da

(1) *Droit français. Livre III Titre I. Chap. IV. Sect.* 2. §. 338. *to.* 3. *pag.* 386. *edit. de Bruxelles.*

(2) *Loco citato.*

SUO PADRE, O DA SUA MADRE, ED ESISTENDO ANCORA NELLA SUCCESSIONE, IL PADRE, E LA MADRE SUPERSTITE, CHE HA RICONOSCIUTO IL FIGLIO, HANNO DIRITTO ALLA TOTALITA', PER LA SEMPLICE RAGIONE, CHE LA LEGGE NON CHIAMA I FIGLI DEL PREMORTO, CHE PER RISPETTO AI BENI DONATI DA LUI AL FIGLIO NATURALE (ART. 755, E 766 COMBINATI).

Ma quando si tratta di beni DONATI *dal padre e dalla madre premorti, che hanno lasciato figli legittimi, e di oggetti, che si trovano anche in natura nella successione, i motivi addotti dalla Corte di Riom per attribuirli nella totalità a colui, che è straniero alla* LIBERALITÀ*, ci sembrano, lo confessiamo, grandemente frivoli.*

Da questa sincera esposizione della dottrina dell' unico scrittore predicato per nostro nemico (1), rileviamo, che esso il primo nel caso in cui versiamo, cioè di successione, e non di donazione, pensa e si decide perchè uno dei genitori del figlio naturale superstite raccolga la *totalità dei beni*, secondochè aveva deciso

(1) Diciamo unico, perchè CHABOT anche parla di *donazione*, e non di *successione*. E quando parla di successione, abbiamo osservato come si spiega in pro nostro nella dottrina riportata pocanzi.

l' arresto della Corte di Riom, al quale egli si aderisce, e nella di cui specie appunto come per noi, la madre superstite chiedeva ed ottenne la *intiera eredità* del figlio naturale a fronte dei fratelli legittimi, che reclamavano il diritto di ritorno.

L' assunto dell' avversario e la sua franchezza in addurre teoriche nè lette, nè considerate trascende adunque i confini della credibilità. Nè pare, che abbia ora altro appoggio, meno quello della solitaria opinione di sè stesso, la quale per quanto sia rispettabile e preziosa non sembra che equivalga, o bilanci la legge chiaramente espressa; la scuola concordemente uniforme; la giureprudenza evidentemente propizia. Queste scoperte avendo operato in noi una sorpresa, auguriamo, che operino pure in lui un ravvedimento, abbandonando una tesi arrischiata contro il testo della legge, la illuminata ragione ed un lussuoso corredo di robusti argomenti, e di venerande dottrine d' illustri giureconsulti, i quali concorsero alla formazione di quella legge, che nelle opere loro illustrarono, ed applicarono all' uopo, sì come noi l' applichiamo alla causa nostra.

§. 12. Sviluppo maggiore dello stesso argomento - Ragioni, per le quali il Duranton nel caso della donazione trova inapplicabile l'articolo 766 - 681 nel senso nostro.

Noi vogliamo essere fedeli mantenitori di quanto promettemmo, vale a dire ci accingiamo ad esporre in pria, e da poi a confutare in ogni sua parte gli argomenti usati dal suddetto scrittore, col favor dei quali stima sostenere la sua posizione, qualor si trattasse del caso della donazione, che non è il nostro.

Noi assumiamo questa impresa per circondare la nostra ragione d'immensa luce, comunque perchè dessa trionfi nel presente cimento, di tante cure non abbisogni, per essersi la stessa recata al maggior punto di evidenza.

In effetto, dice lo scrittore (1); *se bisogna indenderlo* (l' art. 766) *alla lettera, e ravvisare nella congiuntiva* E *una condizione sine qua non del diritto dei figli legittimi del padre e della madre che ha donato al figlio naturale, di riprendere le cose da lui donate, ne risulterà necessariamente, che questo diritto non apparterrà, che a' figli del padre e della madre, che sarà sopravvissuto, e che avrà donato; e si domande-*

(1) *Loco citato.*

rà allora, perchè essi sarebbero trattati più favorevolmente che quelli del defunto ugualmente donante? La legge avrebbe essa in mira di favorire l' uno di essi, che han vissuto in concubinato, a pregiudizio dei figli legittimi dell' altro? Ciò sarebbe d' altronde impossibile a supporlo. . . . .

Si fonda unicamente sopra ciò, che l' articolo 766 *si serve della congiuntiva* E *in vece della disgiuntiva* O; *in altri termini, che esso parli della premorienza del padre e della madre del figlio naturale morto senza posterità; ma è questo il solo caso nel codice, di cui, come ciascuno sa, la redazione non è la parte incensurabile, dove siesi adoperata la congiuntiva per la disgiuntiva e viceversa? Noi ci limitiamo a due esempi; l' art.* 859, *e l' art.* 1041.

Noi andremo man mano combattendo questa dottrina, vietandone l' applicazione al caso in disamina, e per pruovarne compiutamente gli assurdi, cominceremo la nostra dimostrazione dall'analisi rigorosa, che porteremo sul testo delle nostre leggi civili.

§. 13. Testo degli articoli 680, e 681, delle leggi civili - Cangiamenti arrecati nel primo a differenza della redazione francese, i quali grandemente avvalorano la intelligenza del secondo favorevole alla causa nostra.

L' articolo 765 del codice abolito era così concepito, *l' eredità del figlio naturale morto senza prole è devaluta al padre o alla madre, che l' avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.*

L' articolo 680 delle leggi civili dice a questo modo: *l' eredità del figlio naturale morto senza prole si deferirà alla madre*, ED *al padre, se questi l' abbia riconosciuto.*

L' articolo 766, pari all' articolo 681 leggi civili si spiega colle seguenti parole.

In caso, CHE PREMORISSERO IL PADRE E LA MADRE *del figlio naturale, i beni che questi ne avesse ricevuto passeranno ai fratelli ed alle sorelle legittime e loro discendenti, quando tali beni si trovino in ispecie nella di lui eredità. Le azioni per ricuperarli, se ve ne sono, o il prezzo dei beni alienati, che non fosse stato pagato, spetteranno similmente ai medesimi.* IN TUTTI GLI ALTRI BENI SUCCEDERANNO I FRATELLI E LE SORELLE NATURALI, O I LORO DISCENDENTI.

Il contesto dell' articolo 765 del codice abolito si sarebbe meglio prestato alle alterazioni, che si vorrebbero arrecare nell' articolo susseguente. Perciocchè il modo della sua concezione e compilazione è disgiuntivo.

Ma quello dell' articolo 680 delle leggi civili vigenti sfugge ogni sforzo, rende vano ogni progetto, e potentemente raccomanda l' intelligenza dell' articolo, che sussiegue, cioè il 681.

In vece di dire *l' eredità* si deferirà al padre *o* alla madre come si scorge nel testo francese, dice imperativamente *l' eredità* si deferirà alla *madre* ED *al padre*... La sua dizione è congiuntiva in vece di essere disgiuntiva. E se è tale, e così si conserva, come mai nel seguente articolo si convertirebbe in disgiuntiva? Forse in grazia del contraddittore? Nol crediamo; ond' è che imprendiamo a scoprire la serie degli assurdi, delle audacie, e delle violazioni, che si commetterebbero, se l' opposto sistema si accogliesse, o si ascoltasse per poco.

§. 14. **Violazione dell' articolo 681, se venisse inteso nel senso degli avversari - Anche nel caso di donazione raffigurato dal Duranton; dal nostro assai diverso, non trionferebbe l' opposto sistema.**

La legge si occupa di due casi diversi l'uno dall'altro negli articoli 680, e 681 delle leggi civili pari agli articoli 765 e 766 del codice abolito.

Col primo prevede il caso, in cui il figlio naturale premuia senza prole, ed allora imperativamente chiama la *madre* in primo luogo, ed in secondo luogo il *padre* a raccoglierne la EREDITA'.

Col secondo figura un caso inverso, cioè che la *madre* ED *il padre* PREMORISSERO al figlio naturale; ed allora pei soli beni esistenti in ispecie, e che il figlio naturale avesse ricevuto si dà luogo ad una specie di diritto di ritorno a favore dei fratelli, e delle sorelle legittime.

Lo spirito e la lettera di questo secondo articolo, messo in armonia col precedente si è di vietare la libera disposizione dei beni, che il figliuol naturale avesse potuto ricevere in dono da uno dei suoi genitori, e così tramandarli in aliene famiglie, in difetto di legittima successione.

Questo principio, che ha stabilito un quasi diritto di ritorno è certamente un favor personale, che con-

cede la legge ai fratelli ed alle sorelle legittime; comechè vedesi concesso per un motivo determinato.

Ma questo diritto si esercita mai contro i successibili per legge? No certamente. Questo diritto per indole e per essenza equivale a quello di riversione attribuito al donante per l'art. 747 del codice abrogato pari all'art. 670 delle LL. CC., comechè a somiglianza di quello, e pel motivo medesimo si è creato a vantaggio dei fratelli e sorelle legittime del figliuol naturale; che anzi nel caso nostro debbe soggiacere a più severa e stretta applicazione. Perciocchè nel caso della donazione, il ritorno lo esercita colui, che ha largito i beni; e nel nostro lo agognano gli eredi di chi non ha donato cosa alcuna; ma che per testamento accettato da costoro ha trasmesso al suo figliuol naturale una tangente del suo patrimonio, la quale viene di presente a reclamarsi dalla madre, che è la sua successibile per legge ad esclusione di qualunque altro. Quindi per esercitarsi questo diritto, fa d'uopo incontrare scolpitamente il precetto della legge, sia perchè questo diritto è personale, sia perchè questo diritto è inesercibile rimpetto agli eredi legittimi.

Il Toullier (1) insegna: *Questo diritto di ritorno*

(1) *Droit civil. Tom.* 4 *pag.* 236 *n.* 239 *edit. de Paris.*

o di successione alle cose donate è PERSONALE *all' ascendente donante, per l' art.* 747.

Ed altrove (1): *comunque il ritorno sia una vera successione, differisce nondimeno dalle successioni ordinarie, perchè non è a titolo universale. È una successione, come assai bene sostiene Ferrière* (2) *una successione* in re singulari; *è una successione, che si può dire privilegiata.*

Seguita lo stesso autore (3) IL DIRITTO DI RITORNO È UGUALMENTE ESTINTO, QUANDO ANCHE IL DONATARIO DISPONGA DE' BENI PER TESTAMENTO.

Siccome la proprietà dei beni legati appartiene al legatario dal momento della morte del testatore, NE CONSEGUE, CHE QUESTI BENI NON SI TROVINO REALMENTE NELLA EREDITÀ DEL DONATARIO, *e gli eredi non hanno, che la momentanea investitura per farne la consegna al legatario.*

Se dunque il ritorno non ha luogo, quando il *donante* contenda con gli eredi del donatario *ex testamento*, perchè costoro sono rivestiti del diritto di proprietà dal momento della di costui morte; a maggior

(1) *Loc. cit. n.* 235.

(2) *Sur l' art.* 213 *de lo cotûme de Paris. Gloss.* 3 *n.* 2.

(3) *Loco citato num.* 234.

ragione rimane infecondo rimpetto a coloro, che per legge, indipendentemente dal voler dell' uomo, si apprestano a raccogliere la di lui eredità.

Nel nostro caso, non contende Giacomo, se pure avesse donato (che non donò mai); ma gli eredi suoi; ond' è che per costoro anche più rigoroso debbe verificarsi l' esperimento del diritto di ritorno, che agognano di esercitare.

Che il diritto di ritorno contemplato dall' articolo 766-681 delle LL. CC. sia men forte, e perciò regolato con più rigida teorica, che quello figurato nell' articolo 747-670, lo assicurano gli scrittori della materia, e pria di loro l' aveva persuaso la ragione, comechè l' unità della causa produce identità di effetti; assioma ontologico convertito in precetto legale: *ubi eadem ratio, idem ius statuatur oportet.*

In vero il Rogron (1) scrive che: *questo diritto dei fratelli e delle sorelle legittime si esercita nel caso di questo articolo. È UNA SPECIE DEL DIRITTO DI RITORNO CONCESSO DALL' ARTICOLO 747 DEL CODICE CIVILE.*

E l' illustre Chabot de l' Allier (2) più diffusamente si esprime; *Si vede* (egli ragiona) *CHE QUE-*

(1) *Code civil annoté, sur l' art.* 766.

(2) *Traité des successions. sur l' art.* 766 *num.* 1.

STA RIVERSIONE IN FAVORE DEI FRATELLI E SORELLE LEGITTIMI È AUTORIZZATA PRECISAMENTE NEI MEDESIMI TERMINI DI QUELLA CONCEDUTA DALL' ARTICOLO 747 *AGLI ASCENDENTI DONANTI. Essa debbe dunque esercitarsi nella maniera medesima , e bisogna applicare ad essa per conseguenza tutte le regole ed osservazioni , che sono state fatte sull' articolo* 747. Quì lo scrittore concorda colla teorica del Toullier da noi riportata per tenore, e smentisce l' intelligenza che gli dà l' avversario.

Dunque questa riversione è una specie , è un simulacro , è una somiglianza di quel di ritorno. Dunque non può avere regole diverse; non è trasmisibile, ma è personale ; non è applicabile latamente , ma restrittivamente ; non ha forza rimpetto agli eredi , ma soltanto impera , quando il donatario premuoia senza posterità , o eredi sieno testamentari , sieno legittimi.

Ma si esercita questo diritto nel caso figurato dall' art. 766. E qual' è mai questo caso? È per l' appunto l' identica ipotesi dell' art. 747 , cioè quando il figlio naturale premuoia, senza prole , e senza il padre, E LA MADRE ; cioè quando non rimane successori per legge.

Or se nell' articolo precedente 680 , - 765 Cod. abol. il legislatore ha disposto imperativamente : *che L' EREDITA' del figlio naturale SI DEFERIRÀ ALLA MADRE*

ED AL PADRE, *se questi lo abbia siconosciuto*. È chiaro, che la riversione si esercita dai fratelli e sorelle legittime nel doppio caso, sià del difetto di prole, sia della cumulativa premorienza della *madre* E *del padre* del figliuolo naturale.

Ecco come la dottrina del DURANTON, e di CHABOT comunque favorevole alla nostra causa, ed intesa ad un caso diverso; anche in questa ipotesi viene poderosamente combattuta con quella preponderanza, che esercita un maturo divisamento di un' illuminato intelletto sopra un languido svolazzo d' inferma fantasia.

§. 15. Esposizione degli assurdi, che presenterebbe l' articolo 681 delle LL. CC., secondo che si vorrebbe leggere dagli avversari.

Se dovessero gli avvedutissimi giudici abbandonarsi ai trascorsi insidiosi dell' avversario, bisognerebbe commettere molte violazioni; converrebbe farla da legislatori, vale a dire riformare la legge in grazia sua.

I. Per farsi strada ad un tanto scempio, si dovrebbe incominciar per niegare alla madre ed al padre naturale la successione del figlio.

II. Si dovrebbe aggiungerè all' articolo 680 una osservazione, vale a dire che per *eredità* non s' in-

tende già l' universal diritto del defunto, che in sè comprende tutti i diritti, azioni, beni, e sin le speranze di qualunque specie e natura, ma converrebbe togliere alle parole, sin anche la loro gramaticale e legale significazione.

III. Si dovrebbe la congiuntiva E convertire in disgiuntiva O per così tentare di rendere men fallace e riprovevole l' impresa del nostro contraddittore.

Ma, posto per poco che questi scandalosi attentati nel testo della legge potesse eseguirsi; questi arbitrii accomoderebbero il senso e le prescrizioni della stessa, o svelerebbero gli assurdi e la distruzione dell' uno e delle altre? Annunzierebbero, che la legge sarebbe bene intesa e meglio applicata, restando illesa dagli insulti di un sistema vizioso, quanto audace; come del pari annunzierebbero la sua distruzione, se l' opposto sistema si professasse.

Si domanda innanzi tutto, perchè si vuole convertire l' E in O dell' art. 681 e non si bada all' altra E dell' articolo precedente 680? Forse si risponderà che questa E non dà fastidio ai nostri avversari. Ma noi ripiglieremo, che non è questa una risposta concludente. Perciocchè, sì come di sopra abbiamo veduto questo articolo 680 presenta il caso inverso del susseguente 681. Inoltre abbiamo pure avvvertito, e giova pur

quì ripeterlo, che questo articolo delle nostre leggi è diversamente concepito da quello, che l' era l' articolo 765 del Codice abolito.

Questo articolo diceva; *l' eredità del figlio naturale morto senza prole è devoluta al padre o alla madre, che l' avrà riconosciuto.*

E l' articolo delle nostre vigenti leggi civili 680 dice: *l' eredità del figlio naturale morto senza prole si deferirà alla madre* ED *al padre*, SE QUESTI L' ABBIA RICONOSCIUTO. Le nostre leggi adunque in questo articolo, e che è il primo caso che s' immagina, hanno arrecato un sensibile ed interessante cangiamento; appunto in senso opposto dell' assunto dell' avversario, e coerente al nostro sistema; vale a dire hanno cambiato la disgiuntiva O in congiuntiva E.

Nell' articolo appresso 681 hanno per conseguente ritenuto la congiuntiva E, che si leggeva nel testo dell' art. 766.

Se quì si presenta il caso inverso dell' articolo precedente, e si osserva la stessa congiuntiva E ugualmente adoperata in quello articolo, è chiara la conseguenza di essere anche cumulativa in questo articolo, ugualmente che nel precedente la disposizione della legge. Ma poi, il legislatore nei due artic. 680, e 681 per non rimaner luogo a dubitare della cumulativa disposizione di entrambi, ha curato di togliere

l'O dall' artic. 680, e surrogarvi l' E; e noi ad onta di queste evidenti ragioni faremo il contrario. Perciocchè egli nell' art. 680 ha ricambiato l'O in E per servire alla chiarezza ed all' ordine; e noi nell'art. 681, nel quale anche esisteva l' E congiuntiva e che pure il legislatore ha ritenuto, la convertiremo in O per mirare alla oscurità, ed allo scompiglio della legge, della ragione, e del buon senso.

Ma questo non è tutto. Il sistema del senso congiuntivo in queste disposizioni è stato cotanto gelosamente conservato dal nostro legislatore, che oltre al cangiamente interessantissimo arrecato nell'art. 680-765, ha pure scambiate nel corpo dell' artic. 681-766 tutte le disgiuntive O che offriva il testo francese in congiuntive E.

L'art. 766 diceva in prosieguo; *i beni, che questi ne avea ricevuto passano ai fratelli*, O *sorelle legittime*; e l'art. 681 dice . . . . ai *fratelli* E *sorelle legittime*.

Quello conchiudeva : *tutti gli altri beni passano ai fratelli*, O *sorelle* naturali, e questo parla ai *fratelli* E *sorelle naturali*. Da ultimo l'articolo dice, se il *padre* E LA MADRE PREMORISSERO. La persona plurale del verbo concorda col caso plurale, cioè col doppio caso cumulativo della morte del padre E della madre. Se si volesse sostenere il contrario, si dovrebbe comin-

ciare per togliere alle parole il loro valore e senso naturale, gramaticale, e legale; e si dovrebbe credere, che il legislatore parlasse senza sintassi, quando volle fare questo articolo.

Forse queste riflessioni basterebbero per attribuirci la vittoria nella presente disamina; ma oltre al senso letterale e spirituale, sta per noi anche il logico ed il legale, per due potenti considerazioni.

La prima la frase, i *beni che ne avesse* RICEVUTO *passeranno* ec. ec. apre il vero intendimento dell' autor della legge, cioè di aver voluto parlare di beni donati nei termini dell'articolo 670-747; diversamente non si sarebbe espresso in questi termini.

La seconda si è, che l' incongruenza del sistema avverso è dimostrata luminosissimamente dall' ultimo comma dell' articolo 681-766 Cod. abol., intorno al quale ci travagliamo. Esso dice così:

IN TUTTI GLI ALTRI BENI, succederanno i fratelli e le sorelle naturali, o i loro discendenti.

L' avversario non nega, nè potrebbe negarlo, che la madre naturale esclude dalla successione del figlio i collaterali, cioè i fratelli e le sorelle. L' articolo 680 è chiaro assai, nè su di esso fiata il nostro contraddittore.

Secondo lui, nel caso che il figlio naturale pre-

morisse senza prole ; ed a lui , come nel caso nostro fosse soltanto la madre superstite ; i beni che egli lascerebbe dovrebbero dividersi in due porzioni ; quelli di origine paterna passerebbero per ritorno ai fratelli , e sorelle legittime ; e gli altri liberi e di assoluto dominio del figlio naturale si apparterrebbero alla madre, dirà ciascuno, perchè è costei l'unica sua erede. Niente affatto ripigliamo noi colla legge alla mano. Questo resto di beni ricadrebbe ai fratelli e sorelle naturali ; perchè così dice l'articolo. E la madre che è l' erede unica del figlio , mentre la legge nell' articolo 680 le promette l' intero patrimonio ; tutt' i beni, l' EREDITA' del figlio; cosa avrà mai? Nulla avrà, poichè nell'articolo susseguente 681 , le rivoca la promessa , le toglie tutto , per la strana idea dell' avversario , che i beni paterni li riprendono i fratelli legittimi ; TUTTI GLI ALTRI BENI li raccolgono i fratelli naturali ; e così la madre, che esclude costoro nella intera successione rimarrà vinta da essi in vece, ed a mani vote, e labbri asciutti.

Si può mai concepire una più goffa ed assurda maniera di esporre , ed applicare la legge , di quella che propone il nostro avversario ? Certamente che no. Perciocchè leggiamo l' articolo come è scritto , e come è stato concepito e creato , e rileveremo la maggior

coerenza nelle frasi, il miglior ordine nei concetti, la stupenda corrispondenza tra le parti delle sue disposizioni, e serbata in pari tempo la giustizia e l'interesse delle parti. Come poi; leggiamolo nel modo che vuol leggerlo il nostro avversario, e lo troveremo privo di sintassi, di gramatica, di logica, di giustizia, e contraddittorio con sè medesimo, ed in tutte le sue parti.

Ma domandiamo noi; perchè tutto questo scempio, e tutte queste violazioni?

Si risponderà per distruggere e togliere un diritto a favor di chi la legge irrevocabilmente il concede, invece di conservarlo, e custodirlo.

E mentre nel dubbio, nell' ambiguità, nel senso disgiuntivo appunto, la legge impone e la ragione consiglia, che l' atto si salvi, il diritto si conservi, la volontà si adempia in cambio di soggiogarsi e di spegnersi; noi porremo in fermento tutte le facoltà del nostro spirito per inventare un genere portentoso d'interpetrazione, che convertisse il chiaro testo di legge inteso a conservare un diritto, in mezzo di distruzione del diritto medesimo! È impossibile per noi il credere, che questo viziosissimo metodo si attenda dai giudici della nostra causa.

Passiamo ora ad esporre brevemente le regole della verace interpretazione delle leggi.

§. 16. Non è dato al giudice interpretare, supplire, e corregere la legge, quando il suo concetto è manifestamente espresso.

L'insigne GIOVANNI DOMAT (1) insegnava: SE I TERMINI DI UNA LEGGE NE ESPRIMONO NETTAMENTE IL SENSO E LA INTENZIONE, BISOGNA ATTENERVISI STRETTAMENTE.

Se essendo ben nota la disposizione della legge, sebbene ne sia incognito il motivo, sembri nascere qualche inconveniente, che sfuggir non si possa con una interpretazione ragionevole; bisogna presumere, che la legge ripeta da altro principio la sua utilità ed equità per qualche considerazione del ben pubblico, che debbe farne preferire il senso e l'autorità ai raziocinii, che potrebbero esser contrarii.

IMPERCIOCCHÈ ALTRIMENTI, MOLTE LEGGI UTILISSIME E SAGGIAMENTE STABILITE SAREBBERO ROVESCIATE, O PER ALTRI PRINCIPII DI EQUITA', O PER LA SOTTIGLIEZZA DI RAZIOCINII.

Lo stesso aveva pur dottamente annunziato BACONE (2) nell'eccellente trattato della giustizia universale; su di cui il profondo LASSALLE chiosa così: *val*

(1) *Leggi civili Lib. preliminare. Sez. 2. n. XII. XIII.*
(2) *Aforismo XXXIV.*

meglio ubbidire alle cattive leggi, che ragionare sulle buone.

Il sapiente D'Aguesseau (1) ragionando sopra la petulante curiosità d' investigar sempre l' intima ragio- della legge, ad onta della chiarezza delle sue espressioni; diceva orando nel parlamento di Parigi.

Voi lo sapete; voi che che siete nati ai tempi felici, e che siete incanutiti sotto la porpora; voi lo sapete, e noi l' abbiamo inteso ripetere da voi sovente, che non vi è quasi più alcuna massima certa; LE VERITÀ LE PIÙ EVIDENTI HANNO BISOGNO DI CONFERMA; UNA IGNORANZA ORGOGLIOSA DOMANDA LA PRUOVA DE' PRINCIPII ELEMENTARI.

Ed il dotto Dupin (2) consiglia, *che bisogna egualmente evitare il rigorismo, che ci rende schiavi della lettera, che uccide,* E QUESTO SPIRITO DI LIBERTÀ CHE DÀ LA MORTE ALLA LEGGE MEDESIMA.

BISOGNA SOPRA TUTTO NON INCAPRICCIRE A VOLER RENDERE RAGIONE DI TUTTE LE LEGGI; *perciocchè le leggi medesime c' insegnano, che spesso riesce impossibile di ritrovarla.*

---

(1) *Tom. I. pag.* 116.

(2) *Notions sur la justice, le droit, et les lois.* §. *XIX pag.* 189 *e* 190.

Di fatto Giuliano giureconsulto aveva dettato (1) il precetto , che *non enim omnium quae a maioribus constituta sunt reddi ratio potest*. Della quale sentenza Nerazio ne allega la ragione in questi detti (2) : *Et ideo rationes eorum quae constituuntur, inquiri non oportet: ALIOQUIN MULTA EX HIS QUAE CERTA SUNT, SUBVERTUNTUR.*

Il magistrato legge, ed esegue la legge. Egli userebbe delle sublimi prerogative del legislatore se le interpretasse (3); il che non gli è concesso. Tanto meno debbe accogliere l'equivoco progetto di rivocare in forse il concetto della legge , qualora è desso chiaro , manifesto, evidente non solo, ma conforme, unisono, concorde alle altre sue disposizioni, le quali verrebbero tradite, e violate, se l'insidioso sistema dell'avversario si schiudesse una via nell'animo de'giudicanti.

---

(1) *L.* 20 *ff. de legibus.*
L. 2 *ff. de origine iuris.*

(2) *L.* 21 *ff. de eodem.*

(3) *Eius est interpretari , cuius est condere, L.* 1 , 9 , 12 *Cod. de legibus.*

§. 17. Cresce il divieto d' interpretare la legge, quando questo meni ad assurdi, e distrugge in vece di salvare il suo precetto.

Una mente regolatrice della sorte, e dei bisogni di una nazione, non ha spesse volte presenti tutti i casi, e tutte le circostanze nel vasto piano de' suoi progetti, e delle sue occupazioni. Quindi l' apparente ambiguità; la supposta contraddizione; la possibile oscurità di una legge; a sciogliere le quali, a conciliarle, a chiarirle fa d' uopo dell' opera ausiliaria del magistrato nel momento di recarle ad esecuzione. Ma costui dirigerà le sue indagini con prudenza; guiderà le ricerche con giudizio; e riunendo tutte le parti della legge medesima, ne considererà lo scopo, l' oggetto, le circostanze, e valutando tutti questi elementi l' applicherà alla specie; mirando sempre a conseguire un doppio scopo cioè di discostarsi il men possibile dalla sua lettera, e di renderla il più che si può ragionevole, giusta, e benigna.

Di quì hanno le origini le eterne massime di sapere e di giustizia sparse nel gran volume delle romane leggi, che passo passo s' incontrano.

Perciò esclamava Paolo (1), *che verbum ex le-*

---

(1) *L.* 6 §. 1 *ff. de verbor. significationibus.*

gibus sic accipiendum est , tam ex legum sententia , QUAM EX VERBIS.

E CELSO (1) gravemente insegna. *In ambigua voce legis, ea potius accipienda est significatio* QUAE VITIO CARET, PRAESERTIM CUM ETIAM VOLUNTAS LEGIS EX HOC COLLIGI POSSIT

E ULPIANO (2) altrove anche inculca attenersi alle parole della legge , VERBIS EDICTI SERVIENDUM.

Ed a questo proposito l'insigne GIOVANNI VOET (3), raccogliendo le varie regole d'interpretar le leggi, raccomanda sempre , che non si attenti alla legge chiara , e che se mai faccia mestieri di qualche spiegazione , questa sia plausibile , benigna , e per conservare , non per distruggere un diritto.

Deinceps ea semper adhibenda interpretatio, quae vitio caret , et rei gerendae aptior est , ac menti legislatoris convenientior ; NON CALUMNIOSA , NON TALIS QUAE MENTEM LEGIS CIRCUMVENIT , DUM FIERET , QUOD LEX FIERI NOLUIT , FIERI TAMEN EXPRESSE NON VETUIT ; QUAEVE LEGEM REDDERET INUTILEM , NULLIS CASIBUS ACCOMODATAM , ATQUE ITA OMNI DESTITUTAM EFFECTU. NEC

---

(1) *L. 19 ff. de legibus.*

(2) *L. 1 §. licet autem 20 ff. de exercitoria actione.*

(3) *In pandectas. tit. de legibus n. 20.*

ALITER A PROPRIA VERBORUM SIGNIFICATIONE RECEDENDUM, QUAM CUM MANIFESTUM EST, ID SENSISSE LEGISLATOREM.

Nel caso nostro l' espressione, ed il senso della legge sono conformi alle altre sue disposizioni, e facili ad applicarsi; e l' avversario volgendo in rovescio l'additate regole vorrebbe alterare il testo, contorcere il senso, viziare l' applicazione, distruggere in fine la legge per servire all' assurdo sistema, che circonda la sua causa; mostruosa dialettica, che meritamente riceverà l'ostracismo dal santuario della giustizia.

§. 18. Non esser nuovo in diritto, che la congiuntiva si converte in disgiuntiva, ma avvenir questo con riserba, e qualor si tratti di conservare, non di distruggere un diritto, e la volontà dell' uomo.

Il bel trovato del nostro avversario di volgere l'*e* in *o*, che sovvertirebbe la legge per favorir la sua causa, costituisce il soggetto di testuali disposizioni di legge, e di profonde teoriche di chiarissimi giureconsulti.

In somma non si tratta già di emendare un trascorso di penna, o un error lieve di redazione; ma si tratta in queste conversioni di fondare una applicazione della

legge diversa dalla sua lettera, e dalla sua espressione.

Questo ardito progetto per recarsi in atto, di molti convincentissimi motivi fa d' uopo che si aiuti l' avveduto magistrato, per camminar sicuro in un sentiere troppo disagevole, e pericoloso.

Egli deve invertire queste particelle, mirando sempre alla mente di chi le dettò, che debbe ravvisarla evidente, e manifesta. Deve dirigere le sue ricerche, e permettersi lo scambio per salvare la volontà, non per spegnerla; per validare l'atto, non per infirmarlo; per conservare l'esercizio del diritto, non per distruggerlo. E tutto questo quando è il caso proprio di assumersi questo arbitrio.

In vero Paolo giureconsulto nel suo comento all'editto successorio, dal quale si trasse dai compilatori delle pandette il suo responso, aveva scritto (1), che spesso in diritto avvenir suole, che le congiunzioni si cangino in disgiuntive; ma che ciò avviene sol quando è certo, che un errore ha dettato quel senso, sia cumulativo, sia disgiuntivo.

Saepe ita comparatum est, UT CONIUNCTA PRO DISIUNCTIS ACCIPIANTUR, ET DISIUNCTA *pro coniunctis*, IN-

---

(1) *L.* 53 *ff. de verborum significationibus.*

TERDUM SALUTA PRO SEPARATIS. Ecco la regola che indica il giureconsulto. Discende agli esempii, e prosegue; *nam cum dicitur apud veteres adgnatorum, gentiliumque pro separatione accipitur; et cum dicitur super pecuniae tutelaeve suae, tutor separatim sine pecunia dari non potest; et cum dicimus, quod dedi, aut donavi utraque continemus, cum vero dicimus quod cum dare facere oportet, quodvis eorum sufficit probare;* CUM VERO DICIT PRAETOR, SI DONUM, MUNUS, OPERAS REDEMERIT, SI OMNIA IMPOSITA SUNT, CERTUM EST OMNIA REDIMENDA ESSE. EX RE ERGO PRO CONIUNCTIS HABENTUR. *Item dubitatum, illa verba, ope, consilio, quemadmodum accipienda sunt, sensentiae coniungentium, aut separantium. Sed verius est quod Labeo ait, separatim accipienda, quia aliud est factum eius, qui ope, aliud ejus, qui consilium furtum facit; Sic enim alii condici potest, alii non potest, et sane post veterum auctoritatem eo perventum est, ut nemo ope videatur fecisse, nisi et consilium malignum habuerit: nec consilium habuisse noceat nisi factum secutum fuerit.*

Da questi esempii si raccoglie la pratica della inversione da quali norme sia governata:

La tutela, che per le leggi delle dodici tavole si addiceva prima agli agnati, e poi ai gentili; non si

dava, che con tale ordine successivo, se pur s'incontrasse la copulativa nella disposizione. Avveniva questa inversione, perchè la legge prescriveva il contrario, e perciò così facendo si riteneva, non si distruggeva la legge.

Del pari per la tutela, che non poteva intendersi senza pecunia, cioè senza il patrimonio da amministrarsi (1).

Non così andavan le cose, in quel gruppo di doveri imposti al liberto, cioè quel *donum*, *munus*, *operas* dovuti al padrone. Questi comunque in sulle prime si appresentassero, come obbligazioni disgiunte, pure cumulativamente aveva il diritto di esigere il padrone dal liberto il *dono*, il *debito* (2), e *l'opera*. E dice

---

(1) *Pothier. Pandect. in hanc Legem.*

Heineccio. Antiquitates Roman. De tutela legitima ec. ec. §. 1. et sequentes.

(2) Quì il *munus* suona debito. Perciocchè *donum* è una largizione spontanea; *munus* è una necessaria retribuzione. Questa differenza filologica è pur riconosciuta nel linguaggio dei giureconsulti. *Ulpiano nella L. 6. ff. de officio proconsulis*, disse *Ne donum, vel munus ipse proconsul accipiat.* Vale a dire, nè i presenti, nè gli emolumenti a lui dovuti per un giusto motivo, qualunque egli si fosse.

Paolo, che sono conginnti *ex re* cioè essenzialmente. In fine si trattava di conservare il diritto, ed in questo caso, ed in qualunque altro simile, cioè di convertire le frasi per conservare, e non per spegnere, la regola della interpretazione era sempre la stessa, cioè positiva, benigna, favorevole per colui, che ha l'esperimento del diritto, cui l'uomo, o la legge l'ha concesso.

Di fatto la scuola è concorde su questi principii.

La suddetta legge và sempre applicata nelle materie testamentarie accompagnata dalle regole d'interpretazione discorse di sopra.

Due dotti comentatori del titolo del digesto della significazione delle parole, sono uniformi nella intelligenza, che abbiamo noi dato al testo in disamina.

Alberico Gentile (1) nell'esimio trattato sopra tale titolo, comenta così. *Quando igitur sit, ut coniuncta pro disiunctis accipiantur? Et primum si de voluntate constet disponentis*, *secundo*, AD SUSTINENDUM LIBELLUM *fit*, *ita Decius post alios Consil.* 212 *et secundum se indicatum ait in parlamento Delphinali.* ET EGO NON DUBITO, QUIN IDEM SIT AD SUSTINENDUM ALIUM QUAMVIS ACTUM, QUONIAM NEC DIVERSA DICI RATIO POTEST:

---

(1) *De verbor. signif. in L.* 53 *saepe ec.*

ET POTENTISSIMA EST EA INTERPRETATIO, QUAE FACIT ACTUM VALERE. *Idem contingit ubi caritatis simul et necessitatis ordo quaeritur: ut in institutione filii et nepotis . . Pro disiunctiva capitur* UT ABSURDUM VITETUR.

E GIOVANNI CORVINO (1) aggiugne : *conciunctae ditiones, ut, seu, et, que, atque, quoque naturaliter quidem ad hoc sunt inventae, ut aliquid copuletur cum alio, et sic utriusque concursus requiratur. In iure tamen talis verborum significatio nonnumquam invertitur ex re; si id mens proferentis urgeat; mens proferentis coniuncta disiungere intelligitur, si ALIOQUIN INDE ABSURDUM CONSEQUERETUR; ut cum quis filios et haeredes substituit: cum filios et nepotes instituit.*

Lo stesso dettò Dionigi Gotofredo (2) chiosando così: SERVANDAE VOLUNTATIS DEFUNCTI GRATIA A VERBORUM SIGNIFICATIONE RECEDERE LICET.

E la medesima sentenza mantennero, ampliarono, e confermarono il BRUNEMANNO (3); il FUSARIO (4); il MENOCHIO (5) ed il PEREGRINO (6).

---

(1) *De verborum significatione in l.* 53 *saepe.*

(2) *In L.* 3. *Cod. de fideicommissis.*

(3) *In pandectas. in L.* 77. *De legatis* 2. §. 32.

(4) *De substitutionibus quaest.* 476.

(5) *De praesumptionibus lib.* 4. *praesumpt.* 700 §. 7.

(6) *De fideicommissis art.* 17 *n.* 13.

Nè per distruggere, ma per conservare un diritto le congiuntive E si convertono in disgiuntive o negli articoli 859 - 778 LL. CC. e 1041 - 997 LL. CC. fugevolmente indicati dal Duranton, e dall' avversario per dar polso al suo fallace e riprovevole sistema.

Nel primo caso: *la collazione* PUÒ ESIGERSI, (cioè il diritto può esercitarsi e non perdersi) *nella specie riguardo agl' immobili, ogni qualvolta l' immobile donato non sia stato alienato dal donatario*, E *non si trovino nella eredità degl' immobiii della stessa specie, valore, e bontà, co' quali si possano formare delle porzioni pressochè uguali a favore degli altri coeredi.*

Nel secondo: *la condizione, che secondo la mente del testatore altro uon fa, che sospendere l' adempimento della disposizione, non impedisce, che l' erede istituito, o il legatario vi abbia un diritto acquistato*, E *trasmisibile ai proprii eredi.* Dunque per trasmettere, esercitare e conservare il diritto: dunque in questi due esempii, ai quali ricorre l'avversario è scolpita la teoria, che lo scambio delle particelle copulative in disgiuntive si fa, quando si tratta di mantenere, custodire, garantire un diritto, e non già per scuoterlo, spegnerlo, annientarlo in dissenso della evidente espressione del testo della legge.

Or noi nella nostra causa; se il testo della legge

fosse oscuro , dovremmo chiarirlo nel senso benigno ; se fosse dubbio, dovremmo interpretarlo favorevolmente; se fosse assurdo, dovremmo volgerlo in concetto ragionevole; se fosse in modo congiuntivo ed offensivo di un diritto, dovremmo renderlo amico e favorevole alla conservazione di quel diritto. Mentre ravvisiamo il testo della legge chiaro ; la sua lettera consona al suo spirito ; il suo precetto concorde al motivo ed al fine della sua creazione ; la sua disposiziona armonica con le altre parti dello stesso articolo, e con gli altri precedenti; la sna massima introdotta espressamente in favor della madre naturale per farle godere ed esercitare il diritto di successione sulla integrità dei beni del figlio , premorto senza prole ; follemente oseremmo violentare la conversione delle particelle ed il senso del precetto, non già per rettificare, ma per pervertire la legge ; non già per armonizzarla con sè medesima , e con le altre sue parti, ma per metterla in contrasto col rimanente delle disposizione; per creare assurdi dove non vi sono; per rendere inutile gli altri precetti precedenti. E tanti abusi commetteremmo, non già per interpretare benignamente, ma per inventare un metodo spietato e crudele; non già per riordinare, ma per alterare, convellere, contraffare la legge; non già per conservare , e difendere i diritti degli uomini , e di

esseri beneficati, a pro dei quali sono introdotti e costituiti; ma per abbatterli, violarli, spegnerli, annullarli; e ricambiare in miseria ed in lutto la letizia e la gioia di coloro, ai quali la legge prometteva un bene sicuro e garantito da indubitate e testuali disposizioni.

Questo impasto mostruoso di contraddizioni, violazioni, assurdi, ed errori non cape nello intelletto di nomi ragionevoli, e tantomeno si farà strada nella mente de' giudici sapientissimi della nostra causa.

§. 19. **Regole analoghe somministrate dalla legge per applicarle in casi simili.**

Se pur noi volessimo per vaghezza di discussione immaginar le tenebre dov'è la luce; e stimar dubbio l'articolo che ci favorisce; l'interpretazione non potrebbe essere che benigna, favorevole, mallevadrice dell'esercizió di un diritto e non già della sua distruzione.

Così per regola generale a sentimento di Giovanni Voet (1). *Deinceps interpretatio ea semper adhibenda, quae vitio; non talis quae mentem legis cir-*

---

(1) *In Pandectas tit. de legibus adde Giovanni Domat Leggi Civili lib. prelim. pag.* 85 §. *IX.*

cumvenit ; QUAEQUE LEGEM REDDERET INUTILEM , NULLIS CASIBUS ACCOMODATAM ATQUE ITA OMNI DESTITUTAM EFFECTU.

E l' Imperator SEVERO (1). *Quod favore quorundam constitutum est ,* QUIBUSDAM CASIBUS AD LAESIONEM EORUM NOLUMUS INVENTUM VIDERI.

E Paolo , e Gaio , e Celso , e Marcello giureconsulti (2) pronunziarono lo stesso precetto , cioè , che : *semper in dubiis* BENIGNIORA PRAEFERENDA SUNT ; e che in *re dubia* BENIGNIOREM INTERPRETATIONEM SEQUI , NON MINUS IUSTIUS EST QUAM TUTIUS.

Uguale è la teorica per la validità , o infirmità degli atti di qualunque genere e natura , e di qualunque altra cosa.

In questi sensi GIULIANO (3) rispose *quotiens in actionibus , aut in exceptionibus , ambigua oratio est :* COMMODISSIMUM EST , ID ACCIPI , QUO RES , DE QUA AGITUR , MAGIS VALEAT QUAM PEREAT.

---

(1) *L.* 6 *Cod. de legibus.*
(2) *L.* 18 , *ff. de legibus.*
L. 56 *ff. de regulis iuris.*
L. 168 *e L.* 192 *eodem.*
L. 47 *ff. de obligationibus.*
(3) *L.* 12 *ff. de rebus dubiis.*
Adde L. 80 *ff. de verbor. obbligationibus.*

E Gotofredo (1) nota; *interpretatio nobis ea sumenda est*, QUAE QUOD ACTUM, GESTUMQUE SIT, CONSERVET.

Identici sono i principii anche nelle materie contrattuali. Quindi *le clausole dei contratti s' interpretano le une per mezzo delle altre*, DANDO A CIASCUNA IL SENSO CHE, RISULTA DALL' ATTO INTERO (Art. 1114 LL. CC.).

Quindi quando una clausola è suscettiva di due sensi, SI DEBBE INTENDERE IN QUELLO CON CUI PUÒ AVERE QUALCHE EFFETTO, PIUTTOSTOCHÈ IN QUELLO CHE NON NE POTREBBE PRODURRE ALCUNO (art. 1110 LL. CC.).

Ed il Fabro (2) estende la benigna e positiva interpretazione anche nel caso della contraddizione di due clausole pugnanti tra di loro, e raccomanda, che entrambe valessero. *Si in eodem contractu duae sint clausulae, quae pugnantes videantur, ea in dubio capienda est interpretatio*, *QUAE UTRANQUE TUEATUR SI FIERI POSSIT*.

Teoriche son queste inconcusse, e che ci dispensano dal proseguire oltre la trattazione di un' argomento recato oramai all' estremo punto di chiarezza, e di evidenza. Da ultimo se il buon diritto della Grazioso è

(1) *In hanc. legem. nota* 37.

(2) *Suo Codice. De pactis pignor. dif. IX. in summa.*

riconosciuto, giusto è che la G. C. civile faccia diritto al suo appello incidente, ampliando la concessa liberanza, e condannando il convenuto al reddiconto de' frutti percepiti sulla sedicesima parte della eredità di Giacomo Rossi, che a lei si spetta dal 1829 sino ad ora.

Conchiusione ed epilogo.

Opera noiosa e pressochè impossibile tornerebbe il noverar quì, nel fine del nostro lavoro, i punti dimostrati da noi, e le sconfitte date alle fallaci ed ardimentose massime di chi ci onora della sua pregevole contraddizione. La luce, che circonda la nostra causa; la dottrina dei giudici; e l' arrischiato, ed assurdo sistema dell'avversario combattuto, e vinto in ogni scontro, assicura l' animo nostro, e ci fa sorgere nel cuore la speranza di veder coronati i nostri travagli da un risultamento felice per la nostra causa.

Napoli di ottobre del 1835.

FRANCESCO STARACE.
FERDINANDO STARACE.

DAI TORCHI DI PORCELLI.